

D.Lgs. 156 del 24/09/2015: effetti sulla riscossione in pendenza di contenzioso

Roma, 10 dicembre 2015
Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti



Indice

- **l'istituto della conciliazione in appello,**
- **l'esecutività delle Sentenze delle Commissioni Tributarie,**
- **il procedimento di sospensione dell'esecutività delle Sentenze,**
- **gli effetti dei predetti istituti sulla riscossione in pendenza del contenzioso,**
- **la disciplina delle spese del giudizio**



Conciliazione - decorrenza 1° gennaio 2016

- Conciliazione totale e parziale (anche in appello)**
- Conciliazione fuori udienza con data trattazione fissata**
- Conciliazione fuori udienza con trattazione non fissata**
- Conciliazione in udienza**
- Conciliazione definizione e pagamento**
- Inadempimento: applicazione sanzione art. 13 D.lgs. 471/1997**



Conciliazione parziale

Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.



Accordo rateale

in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis

Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. Interessi sulle rate successive alla prima!



Sanzioni

Primo grado: quaranta per cento del minimo previsto dalla legge

Appello: cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge



Applicazione sanzione art. 13 D.lgs. 471/1997

in caso di inadempimento del versamento delle rate:

**sanzione trenta per cento (aumentata del 50 %) di ogni
importo non versato**

CRITICITA'

**È NECESSARIO UN TITOLO PER ISCRIZIONE A RUOLO
SANZIONE**

**IN PRECEDENZA LA CONCILIAZIONE NON SI
PERFEZIONAVA (si veda CTR Puglia, Sezione VI,
sentenza 120-2009)**



Conciliazione: spese di lite

Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.



fi

Sentenze Commissioni (art. 67 bis)

sono esecutive



Sentenze Commissioni: esecutività in favore del contribuente

Incondizionata:

- pagamenti di somme fino a 10.000 euro;
- restituzione delle somme pagate in corso di causa, a norma dell'art. 68, comma 2, del decreto (qualunque sia l'importo).

Altri casi:

il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di **idonea garanzia**.

I **costi della garanzia**, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.



Sentenze Commissioni: esecutività in favore del contribuente

Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve

essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla

presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.



Sentenze Commissioni: esecutività in favore del contribuente

Giudizio di ottemperanza:

- per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato;**
- per l'esecuzione delle sentenze anche solo esecutive;**
- per ottenere il rimborso delle somme da restituire al contribuente ai sensi dell'art. 68 comma 2.**

-Giudice Monocratico:

per i rimborsi fino a 20.000 euro e quelli relativi alle spese di lite



Sentenze Commissioni: esecutività in favore del Comune

Giudizio di ottemperanza:

- per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato;**
- per l'esecuzione delle sentenze anche solo esecutive;**
- per ottenere il rimborso delle somme da restituire al contribuente ai sensi dell'art. 68 comma 2.**

-Giudice Monocratico:

per i rimborsi fino a 20.000 euro e quelli relativi alle spese di lite

fi

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.

Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.



Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello - procedimento

Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.



Giudicato e suoi effetti

Si ha il giudicato di una sentenza quando questa non venga impugnata nei termini di legge diventando definitiva, quindi non più assoggettata ad impugnazione (ad esclusione dei casi di revocazione ed opposizione di terzo) e costituendo titolo per l'azione esecutiva. Il titolo definitivo fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa



fi

Giudicato

Formale: non più impugnabile

Sostanziale: fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa



fi

Giudicato e autotutela

Il giudicato esclude la possibilità dell'autotutela

Tuttavia ...



fi

Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Giudicato solo formale (la sentenza ha deciso solo sul rito, inammissibilità, improcedibilità, etc...)



Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Sentenza di merito ma parziale

Ha deciso solo su alcuni punti

Per le parti non coperte da giudicato



Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Giudicato di merito totale

Istanza relativi a motivi di legittimità diversi da quelli decisi



fi

Giudicato

INTERNO

ESTERNO



CASI PARTICOLARI

**NULLITA' SENTENZA
DERIVANTE DA IRREGOLARE
COMUNICAZIONE UDIENZA**

CASSAZIONE 5454-2008